

STATUTO
Associazione Istruttori, Volontari ed Allievi
Centro Velico Caprera

A.I.V.A. CVC

Riferimenti:

L'edizione in vigore dello Statuto di AIVA CVC è pubblicata nel sito istituzionale dell'Associazione. Questo il percorso:
<https://www.allievicvc.it/it/pages/33-0/Statuto.html>

Edizioni:

Le edizioni precedenti dello Statuto AIVA CVC sono disponibili presso la Segreteria della Associazione.

- Prima edizione: 10 luglio 1969
- Seconda edizione: 26 giugno 1999
- Terza edizione: 7 febbraio 2014
- Quarta edizione 16 maggio 2015
- Quinta edizione (attualmente in vigore): 5 aprile 2025

TITOLO I°

Denominazione - Sede - Durata – Distintivo

Art. 1 (denominazione)

Fra gli istruttori, i volontari e gli allievi della scuola di vela della Fondazione C.V.C. Centro Velico di Caprera ETS è costituita una associazione denominata "Associazione Istruttori, Volontari ed Allievi C.V.C (in forma abbreviata A.I.V.A. – C.V.C.), di seguito "Associazione".

Art. 2 (sede)

L'Associazione ha sede in Milano, ed ha facoltà di istituire sezioni periferiche (anche dette Quadranti e Delegazioni) e di sopprimerle, con modalità fissate in apposito Regolamento.

Art. 3 (durata)

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 4 (distintivo)

Il distintivo dell'Associazione è costituito da un guidone con i colori del C.V.C. disposti in croce.

TITOLO II°

Scopi

Art. 5 (scopi)

L'Associazione, che è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro, è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e in via stabile e principale si propone di:

- a) sviluppare la cultura marinara, la preparazione teorica e pratica dei propri Soci in materia di navigazione a vela, curando il loro addestramento, aggiornamento e perfezionamento;
- b) partecipare, unitamente ai Soci fondatori della Fondazione C.V.C. - Centro Velico Caprera ETS (di seguito C.V.C.) ovvero Lega Navale Italiana sezione di Milano (di seguito L.N.I. – sez. Milano), e Touring Club Italiano (di seguito T.C.I.) ed in conformità allo Statuto di questa, alla gestione ed allo sviluppo del C.V.C. stesso, contribuendovi con il proprio patrimonio di esperienze e di quadri tecnici volontari, per preservarne e tramandarne i valori.

Per perseguire gli scopi di cui sopra l'Associazione si propone di:

1. fornire al C.V.C. contributi di natura gestionale, amministrativa, commerciale, tecnica, didattica, attraverso l'opera di gruppi di lavoro qualificati in tali specifici ambiti;
2. promuovere i corsi del C.V.C.;
3. sostenere economicamente e finanziariamente il C.V.C. con il proprio patrimonio e attraverso raccolte pubbliche di fondi finalizzate a tale scopo, realizzate nel rispetto delle leggi vigenti;
4. mantenere e rafforzare la coesione fra coloro che hanno frequentato il C.V.C. o il C.N.G. (Centro Nautico Glénans), ed offrire loro, anche dopo la scuola, l'opportunità di praticare attività legate alla vela ed al mare, mantenendo viva e rinnovando l'emozione provata frequentando la scuola, nel solco della sua tradizione e della sua identità.
5. costituire equipaggi per la prosecuzione fra i Soci dell'attività velica iniziata al C.V.C. o al C.N.G., ed a tal fine anche acquistare e gestire mezzi nautici sociali, sia natanti che imbarcazioni immatricolate;
6. promuovere la partecipazione dei Soci a crociere, regate, raduni velici e predisporre le inerenti attrezzature;
7. raccogliere ed elaborare esperienze e contributi in materia di attività velica, sicurezza e mutua assistenza in mare, manutenzione delle imbarcazioni e del materiale, didattica, legislazione nautica, nonché formulare proposte in merito;
8. esaminare e sperimentare imbarcazioni, attrezzature ed accessori nautici;
9. gestire i beni mobili destinati allo svolgimento delle attività dell'Associazione;
10. organizzare conferenze, dibattiti, convegni nel settore velico;

11. promuovere l'adesione a Federazioni nazionali o internazionali che perseguano finalità affini alle proprie;
12. redigere e diffondere tra i Soci un notiziario di informazione, sia esso indifferentemente in forma cartacea e/o in forma telematica e altre pubblicazioni a carattere tecnico e culturale (riviste, libri, dispense, ecc.);
- L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle descritte nei commi precedenti a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati.
- Nessuna attività dell'Associazione potrà essere in concorrenza con quelle del C.V.C. o dei Soci fondatori dello stesso.
- L'Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

TITOLO III°

Patrimonio - Proventi -Quote sociali

Art. 6 (patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote sociali dei Soci, contributi, donazioni ed elargizioni di persone fisiche, enti pubblici e privati, proventi per la partecipazione dei soci a navigazioni, attività e iniziative promosse dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 (quote sociali)

L'ammontare delle quote sociali annue dei Soci effettivi, aggregati ed aderenti, è fissato dal Consiglio Direttivo nell'ultimo trimestre precedente ad ogni esercizio sociale e ratificato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del rendiconto economico preventivo.

Art. 8 (destinazione proventi)

L'Associazione dovrà destinare eventuali margini attivi ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Non meno del 10% (dieci per cento) dei proventi annuali derivanti da quote sociali sarà destinato alla formazione dei propri dipendenti, capibarca e volontari ed alla stampa tecnica ed informativa, sia essa indifferentemente in forma cartacea e/o in forma telematica.

Art. 9 (esercizio sociale)

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione non può deliberare, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzo di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita stessa dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 10 (scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto al pagamento delle passività verso terzi e l'eventuale esubero sarà destinato a finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione.

TITOLO IV°

Soci

Art. 11 (categorie di Soci)

I Soci si distinguono in:

a) Soci Onorari: la L.N.I. - Sezione di Milano ed il T.C.I. quali fondatori del C.V.C.; quanti hanno onorato con le loro navigazioni lo sport velico; enti e privati che abbiano dato valido apporto tecnico, organizzativo o finanziario alle attività dell'Associazione.

La qualifica di Socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

I Soci Onorari non versano quote sociali.

b) Soci Effettivi: coloro che hanno frequentato un corso della scuola di vela del C.V.C. o del C.N.G. e siano stati iscritti all'Associazione per un anno in qualità di Soci aggregati.

I Soci effettivi versano la quota sociale, che il Consiglio Direttivo potrà ridurre, a fini promozionali, ad esempio ove il rinnovo avvenga ad anno sociale inoltrato.

c) Soci Aggregati: coloro che hanno frequentato almeno un corso della scuola di vela del C.V.C. o del C.N.G., durante il primo anno di iscrizione all'Associazione. I Soci Aggregati versano la quota sociale, che il Consiglio Direttivo potrà ridurre o azzerare, a fini promozionali, ad esempio ove l'iscrizione avvenga ad anno sociale inoltrato.

d) Soci Aderenti: i familiari e gli amici dei Soci Effettivi. L'ammissione dei Soci Aderenti è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo. I Soci Aderenti versano una quota sociale non inferiore a quella dei Soci Effettivi.

I Soci Aderenti che frequentino un corso della scuola di vela del C.V.C. o del C.N.G. potranno essere confermati Effettivi dal Consiglio Direttivo dopo un anno di iscrizione all'Associazione.

Tutti i Soci persone fisiche maggiori di età e i Soci persone giuridiche, nella persona del loro legale rappresentante, hanno diritto di voto. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 12 (perdita della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio si perde per:

- a) recesso unilaterale, da comunicarsi per iscritto;
- b) mancato rinnovo della quota sociale, entro tre mesi dalla scadenza dell'annualità;
- c) esclusione per attività o comportamento contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione;
- d) morte del socio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere l'unilaterale dichiarazione di recesso dei Soci aventi particolari incarichi, fino all'espletamento degli stessi.

L'esclusione del Socio per i motivi di cui al punto c) è deliberata dal Consiglio Direttivo: contro tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del medesimo, avanti il Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso non sospende il provvedimento di esclusione.

L'esclusione permane sino ad eventuale revisione da parte degli organi apicali dell'Associazione, Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri.

Art. 13 (attività dei Soci)

I Soci si impegnano a prestare in forma gratuita (salvo eventuali rimborsi spese concordati) la loro attività nei rispettivi settori di competenza, anche nei confronti del C.V.C., della L.N.I. sez. Milano, del T.C.I., specie per quanto riguarda: la conduzione di imbarcazioni per navigazioni e stage tecnici, l'assistenza presso le basi nautiche, i lavori di mantenimento della proprietà sociale, l'insegnamento, la stampa, la promozione, la comunicazione.

Art. 14 (diritti e doveri dei Soci)

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di rappresentare l'Associazione, quando ne siano autorizzati dal Consiglio Direttivo; di partecipare alle manifestazioni sociali; di usufruire dell'organizzazione e del materiale sociale.

Tutti i Soci hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Dal momento dell'ammissione, i Soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative, salvo la facoltà da parte del Consiglio Direttivo di non accettare la domanda di un

- Socio ad una delle sue attività per motivi tecnici, comportamentali, o di condizioni fisiche legati a motivi anagrafici e/o clinici;
- b) il diritto di voto nell'Assemblea Soci per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale consuntivo e preventivo e per gli altri punti all'ordine del giorno;
 - c) il diritto di voto nell'Assemblea Soci per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il dovere di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - f) il dovere di versare le quote associative e i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, fermo restando che la quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite ad altri;
 - g) il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione, del C.V.C. e dei suoi Soci fondatori L.N.I. – sez. Milano e T.C.I.
 - h) il dovere di osservare una condotta irreprensibile, conformandosi in particolare ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato alla sua attività, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, del C.V.C. e dei suoi Soci fondatori L.N.I. – sez. Milano e T.C.I.

La quota sociale è periodicamente versata dal Socio a sostegno economico dell'Associazione; essa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile.

Il diritto all'elettorato attivo e passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

TITOLO V° **Organi sociali**

Art. 15 (organi sociali)

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.
- e) il Revisore legale dei Conti

Art. 16 (cariche sociali)

Le cariche sociali non sono retribuite e sono incompatibili con l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione o con il C.V.C.

Assemblea dei Soci

Art. 17 (frequenza e modalità dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci si riunisce in sessione ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico.

Si riunisce inoltre in sessione ordinaria ogni 3 (tre) anni, per il rinnovo delle cariche sociali, nonché in sessione ordinaria o straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta di due terzi dei Consiglieri, o di un decimo dei Soci, che presentino contemporaneamente ordine del giorno vincolante degli argomenti da trattare.

L'Assemblea potrà tenersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, nonché di visionare, ricevere, condividere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

In caso di Assemblea tenuta con collegamento audio/video, le votazioni saranno svolte in via telematica come previsto al successivo Art. 25.

È altresì espressamente attribuita all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 18 (convocazione dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante mezzi che ne attestino l'avvenuta ricezione (avviso tramite posta ordinaria, raccomandata, e-mail oppure posta elettronica certificata), contenente data, luogo e ordine del giorno dell'adunanza, e inoltre avviso da affiggersi in sede, almeno 10 giorni prima della stessa.

La convocazione deve essere inoltre pubblicata sul notiziario (sia esso cartaceo o telematico) ed inviata almeno 10 giorni prima dell'adunanza al domicilio o indirizzo e-mail risultante dal libro o schedario Soci.

Qualora se ne ravveda la necessità, le Assemblee dei Soci potranno essere svolte anche in collegamento telematico da remoto, alle condizioni del precedente Art.17.

Art. 19 (partecipanti all'Assemblea dei Soci)

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti e siano in regola con il pagamento della quota sociale nonché i Soci onorari.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Art. 20 (deleghe nell'Assemblea dei Soci)

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, che non può peraltro essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo. Ogni delegato non può portare più di due deleghe.

Il voto per delega non può essere esercitato con mezzo telematico né postale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.

Art. 21 (presidenza dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o suo delegato, che nominerà un Segretario e tre scrutatori identificati dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 (validità dell'Assemblea Ordinaria dei Soci)

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 23 (validità dell'Assemblea Straordinaria dei Soci)

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza dei due terzi dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di un decimo dei Soci, salvo quanto previsto dai commi a) e b) dell'art. 27.

Art. 24 (deliberazioni dell'Assemblea dei Soci)

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti e sono raccolte in apposito libro verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 25 (modalità di voto nell'Assemblea dei Soci)

Le votazioni possono avvenire per via telematica secondo modalità fissate con apposito Regolamento attuativo predisposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

I Soci che esercitano il diritto di voto per via telematica sono considerati presenti all'Assemblea al fine della determinazione del numero legale.

Art. 26 (compiti della Assemblea Ordinaria)

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri
- b) deliberare, udita la relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, sul rendiconto economico annuale preventivo e consuntivo e sull'attività svolta;
- c) ratificare l'ammontare delle quote sociali annue dei Soci Effettivi, Aggregati, Aderenti fissate dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare l'indirizzo programmatico dell'Associazione;
- e) ratificare i Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 (compiti della Assemblea Straordinaria)

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) modificare lo Statuto con la presenza di almeno un quinto dei Soci ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, e nominare il/i liquidatore/i con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci;
- c) deliberare sugli altri oggetti che non rientrano nei poteri dell'Assemblea Ordinaria, con i quorum fissati agli Artt. 23 e 24.

Consiglio Direttivo

Art. 28 (composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri, eletti dall'Assemblea fra i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Non meno di tre e non più di sei degli eletti devono avere prestato attività di istruttore al C.V.C., almeno una volta nel triennio precedente: di ciò dovrà tenersi conto anche in caso di subingresso o cooptazione susseguenti a dimissione, decadenza o morte dei Consiglieri.

Art. 29 (durata della carica di Consigliere)

I Consiglieri durano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio precedente alla scadenza del mandato e sono rieleggibili; decadono dalla carica qualora non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificazione ritenuta valida dal Consiglio stesso.

Art. 30 (cessazione della carica di Consigliere)

In caso di dimissioni, decadenza o morte di Consiglieri, subentreranno in Consiglio Direttivo i non eletti all'ultima Assemblea, secondo i voti riportati: ove ciò non fosse possibile il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare i subentranti.

Nell'uno e nell'altro caso i subentranti restano in carica fino alla naturale scadenza delle cariche sociali.

Qualora sia dimissionario l'intero Consiglio o sia dimissionaria o mancante la sua maggioranza, il Presidente dovrà convocare entro un mese l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Art. 31 (elezione dei ruoli apicali dell'Associazione)

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

La carica di Presidente non potrà essere attribuita alla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

L'eventuale rinnovata attribuzione della carica potrà avvenire dopo un intervallo pari almeno ad un intero mandato di Presidenza.

Analoga limitazione è stabilita per la carica di Vice Presidente

Art. 32 (convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta ogni due mesi, oppure su richiesta di un terzo dei Consiglieri che presentino ordine del giorno (o.d.g.) vincolante degli argomenti da trattare.

La convocazione sarà effettuata a mezzo di comunicazione scritta, contenente data, luogo e o.d.g. della riunione, con mezzi che ne attestino l'avvenuta ricezione, da inviarsi per posta ordinaria o a mezzo e-mail almeno 7 giorni prima della data della riunione stessa.

Qualora se ne ravveda la necessità, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi anche con collegamento telematico da remoto.

Art. 33 (validità delle sedute del Consiglio Direttivo)

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di urgenza, stabilita dal Presidente pro-tempore, è possibile adottare delibere con "short decision" che raccolgano via e-mail il parere favorevole della maggioranza dei Consiglieri, purché tali delibere urgenti siano ratificate nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Art. 34 (poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi e degli interessi sociali, ove non siano dalla legge e dal presente Statuto riservati all'Assemblea.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

predisporre il rendiconto economico preventivo e consuntivo e proporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, unitamente alla relazione sull'attività svolta;

attuare il programma delle attività sociali, nelle forme e nei limiti consentiti dal rendiconto economico e dallo Statuto e secondo le determinazioni dell'Assemblea dei Soci;

fissare l'ammontare delle quote sociali annue dei Soci Effettivi, Aggregati ed Aderenti, da ratificare dall'Assemblea dei Soci;

determinare la decorrenza delle quote sociali;

fissare i compensi per servizi resi;

provvedere, tenendo conto delle specifiche competenze, alle nomine di spettanza dell'Associazione in seno al C.V.C.;

nominare consulenti, commissioni di studio e di lavoro stabilendone funzioni, poteri e limiti;

costituire e sopprimere Sezioni Periferiche ed approvarne i relativi regolamenti;

attribuire la qualifica di Socio Onorario (da ratificare in Assemblea Soci); deliberare l'ammissione dei Soci Aderenti;

deliberare l'esclusione dei Soci per attività o comportamento contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione;

deliberare i regolamenti interni dell'Associazione da sottoporre per ratifica all'Assemblea;

adottare provvedimenti disciplinari minori nei confronti dei Soci (ammonizione e sospensione fino a 12 mesi).

Art. 35 (delega delle attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo può delegare, precisandone poteri e limiti, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Art. 36 (nomine da parte del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo può nominare rappresentanti, direttori, procuratori e mandatari, fissandone poteri e modalità di firma verso i terzi, nonché l'eventuale retribuzione senza particolare ratifica da parte dell'Assemblea.

Art. 37 (deliberazioni del Consiglio Direttivo)

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno registrate in apposito libro verbale che sarà firmato dal Consigliere che ha presieduta la seduta, dal Segretario e, se presente, da un Revisore.

Presidente

Art. 38 (poteri del Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, firma i contratti, i mandati di pagamento, la corrispondenza che impegna finanziariamente e moralmente l'Associazione.

Art. 39 (provvedimenti urgenti)

Il Presidente può, sotto la sua completa responsabilità, adottare tutti quei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che si dimostrassero di estrema urgenza, salvo ottenere la ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta.

Art. 40 (assenza o impedimento)

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, cui può delegare in tutto o in parte i suoi poteri.

Collegio dei Probiviri e organo di controllo

Art. 41 (composizione del Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Soci.

Almeno un membro effettivo (ma non più di uno) e un membro supplente (ma non più di uno) devono avere prestato attività di istruttore al C.V.C. almeno una volta nel triennio precedente.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica per un triennio o comunque fino all'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio precedente alla scadenza del mandato e sono rieleggibili.

Art. 42 (ruoli nel Collegio dei Probiviri)

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto dal Collegio stesso fra i membri effettivi durante la prima seduta del neo-eletto organo.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di un ~~revisore~~ membro effettivo, subentra il relativo supplente: qualora si tratti del Presidente, il Collegio così completato elegge il nuovo Presidente.

Alla reintegrazione dei membri supplenti divenuti effettivi si procede con le stesse modalità previste per la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 43 (compiti del Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è legalmente costituito con la presenza di tre membri effettivi. Esso provvede ai controlli più ampi sul funzionamento dell'Associazione, e vigila sul rispetto dello Statuto assumendo tutte le informazioni necessarie sul merito e sull'esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e alle Assemblee, ove presenta la propria relazione annuale sull'andamento dell'Associazione.

Può richiedere al Consiglio Direttivo, con decisione motivata ed entro 30 giorni dalla data di adozione, un riesame delle decisioni del Consiglio stesso o di organi sottoposti al suo controllo. Qualora il Consiglio confermi le precedenti decisioni, in difformità dal parere del Collegio dei Probiviri, le stesse dovranno essere sottoposte per la ratifica alla successiva Assemblea, da tenersi entro un mese.

Art. 44 (decisioni del Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente, a maggioranza assoluta di voti, tutte le controversie che possono insorgere fra i Soci o fra i Soci e l'Associazione per motivi attinenti ai rapporti sociali.

Il Collegio dei Probiviri ha altresì funzioni di organo di appello contro le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia di esclusione di Soci, di cui al punto c) dell'art.12 o per gli altri provvedimenti disciplinari minori adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 34, punto I).

Art. 45 (riunioni del Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario, redigendo verbale in apposito libro.

I membri effettivi e supplenti hanno diritto di partecipare e intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo con parere consultivo, nell'ambito delle competenze indicate nell'art. 43.

Nessun compenso è previsto per i membri del collegio dei Probiviri.

Art. 46 (Organo di controllo - Revisore)

L'Assemblea procederà alla nomina dell'Organo di Controllo, ovvero del Revisore Legale dei conti.

Il Revisore incaricato della revisione contabile dovrà essere scelto (tra non soci) tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Il Revisore dura in carica per un triennio o comunque fino all'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio precedente alla scadenza del mandato ed è riconfermabile.

INDICE

TITOLO I°	2
Denominazione - Sede - Durata – Distintivo	2
Art. 1 (denominazione)	2
Art. 2 (sede)	2
Art. 3 (durata)	2
Art. 4 (distintivo)	2
TITOLO II°	2
Scopi	2
Art. 5 (scopi)	2
TITOLO III°	3
Patrimonio - Proventi -Quote sociali	3
Art. 6 (patrimonio)	3
Art. 7 (quote sociali)	3
Art. 8 (destinazione proventi)	3
Art. 9 (esercizio sociale)	3
Art. 10 (scioglimento)	3
TITOLO IV°	4
Soci	4
Art. 11 (categorie di Soci)	4
Art. 12 (perdita della qualifica di Socio)	4
Art. 13 (attività dei Soci)	4
Art. 14 (diritti e doveri dei Soci)	4
TITOLO V°	5
Organi sociali	5
Art. 15 (organi sociali)	5
Art. 16 (cariche sociali)	5
Assemblea dei Soci	5
Art. 17 (frequenza e modalità dell'Assemblea dei Soci)	5
Art. 18 (convocazione dell'Assemblea dei Soci)	6
Art. 19 (partecipanti all'Assemblea dei Soci)	6
Art. 20 (deleghe nell'Assemblea dei Soci)	6
Art. 21 (presidenza dell'Assemblea dei Soci)	6

Art. 22 (validità dell'Assemblea Ordinaria dei Soci)	6
Art. 23 (validità dell'Assemblea Straordinaria dei Soci)	6
Art. 24 (deliberazioni dell'Assemblea dei Soci)	6
Art. 25 (modalità di voto nell'Assemblea dei Soci)	6
Art. 26 (compiti della Assemblea Ordinaria)	7
Art. 27 (compiti della Assemblea Straordinaria)	7
Consiglio Direttivo	7
Art. 28 (composizione del Consiglio Direttivo)	7
Art. 29 (durata della carica di Consigliere)	7
Art. 30 (cessazione della carica di Consigliere)	7
Art. 31 (elezione dei ruoli apicali dell'Associazione)	7
Art. 32 (convocazione del Consiglio Direttivo)	7
Art. 33 (validità delle sedute del Consiglio Direttivo)	8
Art. 34 (poteri del Consiglio Direttivo)	8
Art. 35 (delega delle attribuzioni del Consiglio Direttivo)	8
Art. 36 (nomine da parte del Consiglio Direttivo)	8
Art. 37 (deliberazioni del Consiglio Direttivo)	8
Presidente	8
Art. 38 (poteri del Presidente)	8
Art. 39 (provvedimenti urgenti)	8
Art. 40 (assenza o impedimento)	8
Collegio dei Probiviri e organo di controllo	9
Art. 41 (composizione del Collegio dei Probiviri)	9
Art. 42 (ruoli nel Collegio dei Probiviri)	9
Art. 43 (compiti del Collegio dei Probiviri)	9
Art. 44 (decisioni del Collegio dei Probiviri)	9
Art. 45 (riunioni del Collegio dei Probiviri)	9
Art. 46 (Organo di controllo - Revisore)	9